

Controllo dei metalli preziosi

1. Basi legali

- Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP, [RS 941.31](#)).
- Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi; OCMP, [RS 941.311](#))
- Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi ([RS 941.319](#)).

La Svizzera ha inoltre concluso, con un certo numero di Stati, delle convenzioni internazionali sul controllo di metalli preziosi onde facilitarne il commercio ([Convenzioni internazionali](#)).

2. Prescrizioni per l'importazione, il transito e l'esportazione

2.1 Principio

Devono essere presentati al controllo tutti gli oggetti per i quali la legge prevede delle esigenze minime circa la loro composizione e la loro marchiatura.

Nel Tares, le menzioni alla pagina "Mostrare dettagli", "Disposti di natura non doganale" indicano un eventuale obbligo al controllo CMP.

Informazioni concernenti l'obbligo al controllo CMP e le sue eccezioni (p. es., oggetti d'arte, masse-rie d'immigranti, corredi nuziali, oggetti ereditati, materiale diplomatico, effetti personali, metalli preziosi bancari e altri) sono fornite dagli uffici di controllo dei metalli preziosi ([indirizzi](#)).

2.2 Importazione ed esportazione

Le merci sottoposte al controllo CMP devono essere dichiarate all'ufficio doganale e possono essere asportate solo dopo liberazione del CMP.

2.3 Transito

Il transito non è sottoposto ad alcuna misura particolare. Rimangono riservate le misure in materia d'indicazioni di provenienza.

3. Designazioni indicanti gli invii sottoposti al controllo CMP

3.1 Lavori in oro

- 333, 375, 585, 750, 916, 999, "Au", "or"
- 8, 9, 14, 18, 22 combinato con "Karat", "carat", "K", "C", "Kt" o "ct"
- "GG" (Gelbgold [oro giallo]), "RG" (Rotgold [oro rosso]), "WG" (Weissgold [oro bianco])

La fattura per i lavori in oro comprende sovente solo i costi del lavoro eseguito, siccome il valore dell'oro è dedotto da un conto-oro. Di conseguenza, il valore dell'oro deve ancora essere aggiunto!

3.2 Lavori in argento

- 800, 925, "Ag"
- Sterling
- Vermeil, Galonné (argento dorato)

3.3 Lavori di platino e di palladio

- 950, Pt
- 500, 950, Pd

3.4 Lavori placcati in oro (placcatura meccanica)

"RGP", "rolled gold plated", "Plaqué L", "or laminé", "1/10 12 KGF", "coiffe or", "GF", "goldfilled", ev. con indicazione del titolo in "carat", spessore in "micrometri", "Mic.", "µ"

3.5 Lavori dorati galvanicamente

"Americ", "Amerikaner", "Union", "Plaqué G", "dorato", "goldelectroplated", "gold plated", "GP", ev. con indicazioni del titolo in "carati", spessore in "micrometri", "Mic"., "µ"

3.6 Lavori argentati (99,9% galvanicamente, molto raramente in modo meccanico)

"silver plated", "silver plate", "EPNS", "argentato", "Sheffield Plate"

3.7 Unità di misura del peso

- 1 carato, per l'oro: 41.6667 millesimi; 24 carati = oro fino
- 1 carato, per le pietre preziose e le perle: 0.2 g
- 1 grain, per le pietre preziose e le perle: 0.05 g
- 1 momme, per le perle d'allevamento: 3.75 g; 1000 momme = 1 kan (unità di misura del peso giapponese)
- 1 oncia (oncia fina o oncia troy): 31.1035 g

4. Disposizioni generali

Le disposizioni seguenti contengono le prescrizioni formali e materiali **più importanti e più correnti** della legislazione in materia di controllo dei metalli preziosi.

L'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi e gli uffici di controllo restano volentieri a disposizione per ulteriori informazioni ([indirizzi](#)).

4.1 Metalli preziosi

Per metalli preziosi, ai sensi della legge, si intendono l'oro, l'argento, il platino e il palladio.

4.2 Titoli

La Svizzera riconosce i seguenti titoli legali:

- | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| - per i lavori in oro: | 375 | 585 | 750 | 916 | 999 |
| - per i lavori in argento: | 800 | 925 | 999 | | |
| - per i lavori in platino: | 850 | 900 | 950 | 999 | |
| - per i lavori in palladio: | 500 | 950 | 999 | | |

Qualsiasi parte di un lavoro in metallo prezioso deve presentare l'indicazione punzonata del titolo. La legislazione svizzera non prevede alcuna tolleranza per divergenze di titoli verso il basso.

Per quel che concerne i lavori elettroformati, il titolo dell'oggetto, interamente fuso, dev'essere almeno equivalente all'indicazione punzonata del titolo.

4.3 Categorie di lavori

- Lavori di metalli preziosi (compresi i lavori misti):

Lavori in lega di metallo prezioso che raggiungono almeno uno dei titoli legali.

I lavori misti sono lavori fabbricati con parti singole di diversi metalli preziosi che presentano un titolo legale.

- Lavori plurimetallici:

Lavori costituiti da parti di metalli preziosi con un titolo legale e da parti di metallo comune recanti una marchiatura corrispondente alla loro composizione effettiva.

- Lavori placcati:

Lavori sui quali uno strato di metallo prezioso è stato applicato in maniera indissociabile ad un supporto composto di altro materiale e che recano una marcatura legale corrispondente alla loro composizione. Lo spessore minimo del rivestimento dev'essere di 5 micrometri per l'oro, il platino e il palladio e di 10 micrometri per l'argento (1 micrometro = 1/1000 di millimetro).

- Imitazioni:

- lavori di metalli preziosi che non raggiungono il titolo legale minimo o che non soddisfano le altre esigenze materiali richieste per i lavori di metalli preziosi;
- i lavori corrispondenti ai plurimetalli o ai placcati, ma che non possono essere designati come tali o che non adempiono le esigenze materiali per queste categorie di lavori.

4.4 Marcatura

- I lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici devono portare un'indicazione del titolo legale in millesimi e un marchio d'artefice registrato presso l'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi. Inoltre, i lavori plurimetallici devono portare l'indicazione del metallo comune utilizzato.
- I lavori placcati devono portare le indicazioni relative al rivestimento del metallo prezioso e del marchio d'artefice.
- Anche gli oggetti più piccoli ed i gioielli "piercing" devono essere marcati con l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice.

4.5 Marchio d'artefice

Il marchio d'artefice può essere paragonato ad una firma; apponendo il proprio marchio d'artefice il titolare risponde della conformità della composizione e della marcatura dei lavori assumendo in pari tempo le conseguenze di eventuali contestazioni.

Tale marchio d'artefice va deposto presso l'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi a Brügg/BE. La sua durata di validità è di 20 anni.

4.6 Controllo e punzonatura ufficiale

Ogni cassa d'orologio in oro, argento, platino o palladio, di fabbricazione nazionale o importata e commercializzata in Svizzera è sottoposta al controllo e alla punzonatura ufficiale obbligatoria.

Per tutti i lavori diversi dalle casse d'orologio, il controllo e la conseguente punzonatura ufficiale sono facoltativi.

Punzonatura ufficiale per tutti i generi di metalli preziosi e per tutti i titoli: "la testa del cane San Bernardo":



4.7 Designazioni vietate per lavori placcati e imitazioni

- Le indicazioni del titolo in millesimi e carati, le designazioni di qualità espresse in tutte lettere e le espressioni combinate con diciture come "fino.." o "puro...", p. es. "ORO FINO" o "ARGENTO PURO";
- le indicazioni concernenti la proporzione o il peso del metallo prezioso utilizzato, in per mille, grammi, chilogrammi, ecc.;
- le designazioni combinate con il nome di metalli preziosi, come "ORO", "ARGENTO", "PLATINO" o "PALLADIO" (o loro traduzioni), p. es. "GOLDOID", "GOLDIN", "ORINOX", "ORO AMERICANO", "ORIDEAL", "KOMBINOR", "ALPACCASILBER", "HOTEL-SILBER", "ARGENTOR", "NICKEL-SILVER", "PLATININ", "PLATINOR", "NOVO-PLATIN", ecc.;
- le indicazioni di grandezza, di numeri, di riferimenti, ecc., che possono dar adito a confusioni con le indicazioni per il titolo o il numero di micrometri (p. es. 5, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 40, 750, 850, 900, 925, 999, 1000, ecc.);
- le designazioni di garanzia o di qualità, come "DORE A L'OR FIN", "23 KARAT HARTVERGOLDET", "RECOUVERT A L'OR FIN", "DORAGE DUR", "GARANTI DORE OR FIN", "GOLDAUFLAGE", "DORURE GARANTIE 24 CARATS", "CHARGE D'ARGENT 1er TITRE", "FINITION ARGENT FIN", "ARGENT 90", "ARGENTURE FINE", "ECHTE SILBERAUFLAGE", "FEINVER-SILBERT", "ARGENTE GARANTI", "I a VERGOLDET", "HARTVERGOLDET", "PLATE", ecc.;
- tutte le altre designazioni e menzioni che potrebbero indurre in errore sulla composizione o sul valore del lavoro.

5. Liste 1 e 2

All'atto dell'importazione in Svizzera, gli invii contenenti merci assoggettate all'obbligo del controllo dei metalli preziosi sono annunciati ad un ufficio di controllo

I lavori che devono essere annunciati all'ufficio di controllo competente senza eccezione o solo nel caso adempiano certe condizioni sono elencati in due categorie:

Lista 1

Lavori che devono essere annunciati SENZA ECCEZIONE.

Lista 2

Lavori che devono essere annunciati a certe condizioni.

Veggasi [Orologi, gioielli, metalli preziosi](#).

6. Indirizzi

Veggasi [Indirizzi degli uffici di Controllo dei metalli preziosi](#).